



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO**



ART. 1 - FINALITÀ E OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'individuazione di una o più Agenzie per il lavoro raggruppate, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo delle figure professionali i cui profili sono indicati nel disciplinare di gara con inquadramenti riferiti al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, settore igiene ambientale, da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato presso la Società appaltante.

Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

Il personale da avviare a lavoro verrà affidato, principalmente, alle seguenti mansioni:

Raccolta porta a porta dei rifiuti solidi urbani e/o servizi di igiene urbana e complementari.

ART.2 - IMPORTO, DURATA E FACOLTÀ DI RINNOVO

L'importo massimo complessivo presunto dell'appalto è pari ad € 202.800,00 (duecentoduemilaottocento/00) per il rimborso delle spese di retribuzione ed oneri riflessi del personale oltre all'IVA limitatamente all'aggio di agenzia determinato per somministrazione di n. 08 personale da adibire alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani da inquadrare a livello J nell'ambito del CCNL Utilitalia (ex Federambiente) per n. 30 ore settimanali.

Detto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste.

Il contratto avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva ed avrà durata presunta di mesi 10 (dieci), per sopperire alle esigenze di personale della Stazione Appaltante. Le singole prestazioni di lavoro saranno attivate dall'Azienda a seconda delle esigenze ed individuate e disciplinate con separati contratti di Somministrazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 106 comma 1 lett. a) del Dlgs 50/2016, di apportare modifiche al contratto nel caso in cui ciò si rendesse necessario, a causa di sopravvenute prescrizioni normative o sopraggiunte esigenze di interesse pubblico, (in aggiunta o in detrazione) alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto dell'affidamento sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

La stazione appaltante ai sensi del comma 12) art. 106 del Dlgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà, prevista dall'art. 106 comma 11 lett. b) del Dlgs 50/2016 di affidare servizi supplementari, non compresi nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale nel rispetto delle condizioni di cui al richiamato articolo nonché del comma 7 del medesimo articolo.

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'AGENZIA AGGIUDICATARIA

All'atto dell'aggiudicazione l'Agenzia aggiudicataria dovrà avere istituito almeno una sede operativa nel territorio della Provincia di Salerno dove ha sede la Società appaltante. L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, in Battipaglia presso la sede dell'Azienda, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed infortunistici previsti per legge. L'Agenzia aggiudicataria si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta della stazione appaltante, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati e dei versamenti previdenziali ed infortunistici, al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Sono a carico dell'Agenzia tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

Inoltre, è fatto obbligo all'Agenzia di sostituire il dipendente assente per qualsiasi motivazione, fatto salvo il divieto di sostituzione dei lavoratori esercenti il diritto di sciopero.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

L'Azienda appaltante procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenzia appaltatrice mediante apposita richiesta scritta, nel termine di preavviso di 5 giorni lavorativi o in quello minore eventualmente indicato in sede di offerta dall'Agenzia, fino ad un minimo di 24 ore solari.

L'Azienda appaltante dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e -mail:

descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, settore di specializzazione e grado di esperienza necessario;

- modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
- sede ed orario di lavoro;
- dati relativi alla posizione e al tasso Inail applicato ai lavoratori dell'Amministrazione appaltante inquadrati nel medesimo profilo.

I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni ed ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL ed eventuali contratti integrativi e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

L'attività del lavoratore presso l'Azienda appaltante è soggetta alle disposizioni in materia di incompatibilità nel pubblico impiego in quanto applicabili.

L'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore richiesto sarà suddiviso sulla base dell'orario di servizio dei dipendenti dell'Azienda appaltante fatte salve esigenze diverse da manifestarsi per iscritto con la comunicazione si cui al precedente punto.

Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL ed eventuali contratti integrativi, per i lavoratori dipendenti di pari categoria, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.

La contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dall'Agenzia ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.

La contribuzione Inail è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda di richiesta fornitura.

Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenzia fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione appaltante.

L'Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso l'Azienda appaltante.

L'Azienda appaltante osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo n.81/2008 e successive modificazioni.

Il personale richiesto dalla Società appaltante dovrà essere già istruito e formato a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento.

Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo delle società di fornitura di lavoro temporaneo.

Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

ART. 5 - PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DEI PAGAMENTI

Il moltiplicatore indicato in offerta da ciascuna Agenzia si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza, espresso in percentuale sul costo di Agenzia, opportunamente valorizzato in termini assoluti, sarà poi applicato ai costi di cui all'allegato A alla Determina.

L'Azienda appaltante si obbliga a corrispondere all'Agenzia appaltatrice per ogni ora ordinaria di lavoro effettuata dal prestatore di lavoro, la tariffa oraria derivante dal costo effettivamente sostenuto in applicazione del CCNL di riferimento che si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dai contratti collettivi di riferimento e dagli integrativi di settore, oltre il compenso d'agenzia e l'iva sul compenso.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro la Società appaltante, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all'Agenzia.

L'Azienda appaltante corrisponderà all'Agenzia aggiudicataria unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori, rimanendo a carico esclusivo dell'Agenzia ogni assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

L'Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda appaltante dell'assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta della stessa a firma del direttore tecnico o del responsabile dell'ufficio personale.

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l'Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

L'Azienda appaltante provvederà al pagamento del servizio entro 30 giorni dalla data della ricezione della relativa fattura che l'Agenzia emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.

Sul ritardato pagamento saranno applicati gli interessi legali stabiliti dalla legge.

ART. 6 - INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore, divieti normativi e scelte diverse di gestione da parte dell'Azienda, l'Agenzia avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei contratti individuali in essere.

Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile al lavoratore o all'Agenzia, la stessa dovrà sostituire il lavoratore entro due giorni, o nel minor tempo. La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale (clausola risolutiva espressa) che si perfezionerà con una mera comunicazione dell'Azienda.

L'Agenzia comunicherà all'Azienda il numero di giorni di ferie e delle festività ed ex festività a cui hanno diritto i lavoratori.

ART. 7 -- OBBLIGHI A CARICO DELL'AZIENDA

L'Azienda appaltante si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del CCNL da applicare cd i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto, nonché eventuali accordi integrativi di secondo livello.

Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, l'Azienda appaltante ne darà comunicazione scritta all'Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.

L'Azienda appaltante, in caso di inadempienze dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dell'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

ART. 8 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'Azienda appaltante, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto. L'inadempimento dell'Agenzia ad una sola delle condizioni riportate sarà motivo di risoluzione contrattuale (clausola risolutiva espressa) che si perfezionerà con una mera comunicazione dell'Azienda.

ART. 9 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, su segnalazione dell'Azienda appaltante la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione anche con riferimento alle sanzioni previste dal vigente regolamento aziendale in materia di personale.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'agenzia affidataria, prima della stipula del contratto, dovrà costituire, a garanzia degli obblighi assunti, apposita cauzione ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016, anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa regolarmente rilasciata da organismi bancari, assicurativi e finanziari sottoposti al controllo della Banca d'Italia come disposto dall'art. 109 del D.lgs n° 385 del 01/09/93, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'appalto.

L'importo della cauzione sarà dimezzato per le imprese in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

La cauzione dovrà avere validità fino ai sei mesi successivi alla scadenza del periodo contrattuale e si intenderà automaticamente svincolata solamente dopo sei mesi la cessazione dell'appalto senza necessità di provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione appaltante potrà avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per tutti i casi previsti nel presente capitolato ed in particolare per le spese da eseguirsi in danno a cura dell'ufficio secondo quanto previsto dal successivo art. 22. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria.

La garanzia fidejussoria, pena la decadenza del contratto, deve essere tempestivamente reintegrata, al massimo entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, qualora, in corso d'opera essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto.

Art. 11 - STIPULA DEL CONTRATTO

Si procederà alla stipula del contratto dopo:

l'adozione della determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva nel rispetto del termine cui all'art. 32 del Dlgs 50/16 e smi;

il versamento, da parte della agenzia aggiudicataria, delle somme richieste dall'Ente per le spese di contratto, registro e accessorie nonché spese di gara;

la costituzione della cauzione definitiva;

Ove nel termine fissato dall'Amministrazione, l'Agenzia non abbia ottemperato alle prescrizioni precontrattuali o non si sia presentata per la sottoscrizione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, la

Società avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procedere all'incameramento della cauzione provvisoria. L'Amministrazione potrà in ogni caso aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

L'aggiudicazione sarà vincolante per l'agenzia mentre sarà impegnativa per la società solo dopo che l'atto di aggiudicazione sarà divenuto efficace.

L'agenzia dovrà essere disponibile alla stipulazione del contratto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esecutività dell'atto di aggiudicazione.

Il presente capitolato formerà parte integrante e sostanziale del contratto.

ART. 12 - CONTRATTO D'APPALTO

La stipula del contratto di appalto, sotto forma di scrittura provata soggetta a registrazione solo in caso d'uso con l'Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese di contratto: copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario a cui carico restano anche le spese per la CUC relative alla celebrazione della procedura di gara.

ART. 13-VARIAZIONI, RECESSO DAL CONTRATTO ED INADEMPIENZE.

L'Amministrazione si riserva di concordare con l'appaltatore, le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di erogazione del servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r o pec. Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente. L'Agenzia avrà il diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla naturale scadenza dei contratti individuali in essere.

L'Amministrazione accerta, tramite il responsabile unico del procedimento, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'appaltatore.

ART.14 - OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

L'Agenzia aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali l'Azienda appaltante rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del codice civile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti aziendali in vigore; in particolare si rinvia, per quanto non espressamente regolamentato, alla Legge 14 febbraio 2003 n. 30 ed al dl.lgs n. 276 del 2003.

ART. 15- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Società potrà dichiarare la risoluzione del contratto anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi previsti dall'art. 108 del Dlgs 50/2016 nonché nei seguenti casi:

- se venga accertata la falsità o comunque l'infondatezza delle dichiarazioni prestate in sede di gara fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante ad informare la competente Autorità Giudiziaria per le connesse ipotesi di responsabilità penali;
- Nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016;
- inadempimento reiterato alle disposizioni riguardo ai tempi di esecuzione dei servizi o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione del contratto;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, in tal caso il Responsabile del Procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione del contratto, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
- nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- raggiungimento del limite massimo complessivo delle penali per un importo pari al 20% dell'importo di aggiudicazione netto annuo.

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata.

Nelle ipotesi di dichiarazione di decadenza, revoca o risoluzione del contratto l'agenzia sarà comunque tenuta al risarcimento dei danni causati alla Società.

Nel caso di rescissione del contratto per colpa accertata della Agenzia appaltatrice, questa incorrerà nella perdita della cauzione che sarà incamerata dalla Società.

Art. 16 - CONTROVERSIE

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all'Appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

Escluse quelle riservate dalla legge alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione o la risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Salerno.

Art. 17 -DOMICILIO

La Agenzia appaltatrice, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà dichiarare il proprio domicilio a tutti gli effetti del contratto stesso, nel caso in cui sia diverso da quello della sede legale.

Art. 18 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO

In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato appaltato e comunque meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona esecuzione dei servizi.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'espletamento dell'appalto; per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutti le norme vigenti in materia dei servizi oggetto dell'appalto, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificamente per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento, nonché del presente Capitolato. L'Agenzia dichiara di avere eseguito gli opportuni calcoli estimativi e di ritenere pertanto l'offerta presentata in sede di gara, remunerativa di tutte le spese, oneri ed obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato nessuno escluso ed eccettuato.

Art. 19 – RISOLUZIONE SU ISTANZA DELL'AGENZIA

L'Appaltatore ha facoltà di richiedere la revoca del rapporto contrattuale con istanza scritta motivata la quale verrà accolta favorevolmente ove venisse accertata l'eccessiva onerosità dell'impegno, e non si raggiungesse tra le parti un accordo modificativo del precedente che si appalesi soddisfacente per ambedue.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata l'appaltatore è obbligato ad assicurare la continuità del servizio per tutto il periodo occorrente all'Amministrazione appaltante per consentire l'espletamento del medesimo in una delle forme previste dalla legislazione vigente.

ART. 20 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 110 del Codice dei contratti ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

ART. 21–CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

In considerazione di quanto espressamente previsto dall'art. 40 comma 1 della Legge Regionale n. 14 del 26/05/2016ad oggetto: "*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*" il

presente appalto è aggiudicato con la clausola di salvaguardia che prevede la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte dell'Ente di Ambito (art. 202 del D.Lgs. 152/06).

Inoltre il contratto potrà cessare automaticamente in caso di mancata proroga e/o rinnovo del contratto di servizio da parte del Comune di Battipaglia nei confronti della Società Alba srl.

In tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto, a qualsiasi titolo, ad alcun risarcimento, né compensi o indennizzi se non per i servizi effettivamente prestati fino alla data di risoluzione del contratto.

ART. 22 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Agenzia aggiudicatrice è responsabile del trattamento dei dati personali di Alba srl dei quali venga eventualmente a conoscenza, nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore aggiudicatario del servizio, si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali alla Società Appaltante, prima della stipula del contratto.

Il presente atto non costituisce impegno da parte della Società Alba srl, attesa la sua qualità di stazione Appaltante, né può dar luogo a contestazioni di sorta.

ART. 23 FORO COMPETENTE

Quale foro competente, in via esclusiva, viene eletto quello di Salerno

ART. 24 NORME FINALI

Pur tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta saranno in lingua italiana.

Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al capitolato.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "SOCIETÀ ALBA SRL" around the perimeter and "VIA" in the center. The signature is a stylized, cursive script.